



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 luglio 2010

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di luglio dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA



Si fa menzione che gli Assessori Laurent VIERIN e Marco VIERIN intervengono alla seduta alle ore 8.05' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1907.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1965** OGGETTO :

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' TOUR RONDE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CHAMBAVE, ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI OPERAZIONI DI RECUPERO (R5 E R13) DI RIFIUTI (CER 170302), PRESSO L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI, SITO IN CHAMBAVE, LOCALITÀ PRATI 1, EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Quarta del decreto “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- richiamato il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” in vigore relativamente alle attività di recupero soggette a procedure semplificate, sino all’emanazione dei decreti di cui all’art. 214, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- considerato che le autorizzazioni alle operazioni di recupero di rifiuti, non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- considerato che la Regione rilascia l’autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del d. lgs. 152/2006, e in attuazione, fra l’altro, dei principi di cui all’articolo 178;
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni;
- richiamato l’articolo 212, “Albo nazionale gestori ambientali”, del decreto legislativo 152/2006, ed in particolare il comma 8 che introduce l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 21 agosto 2009, con la quale si autorizza la società Tour Ronde s.r.l., con sede legale in Comune di Chambave, loc. Prati 1, e con la quale si determinano i limiti alle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto di produzione conglomerati bituminosi da installare in Comune di Chambave, località Prati 1, ai sensi dell’articolo 269, di cui alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata l’istanza presentata in data 4 febbraio 2010 dalla società Tour Ronde s.r.l., con sede legale in Comune di Chambave, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale con prot. n. 1437/TA del 5 febbraio 2010, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’esercizio e la gestione delle attività di recupero rifiuti (operazione R5 dell’allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), di messa in riserva dei rifiuti (operazione R13 dell’allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni) classificati con codice CER 17 03 02 - Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, presso l’impianto già esistente per la produzione di conglomerati bituminosi, sito in Comune di Chambave, località Prati 1,
- considerate le risultanze della Conferenza dei Servizi in sede di istruttoria riunitasi in data 18 marzo 2010, convocata con nota prot. n. 2469/TA del 3 marzo 2010, e della successiva Conferenza dei Servizi riunita in data 22 aprile 2010 (convocata con nota prot. 4194/TA del 15 aprile 2010) nel corso delle quali è stato acquisito il parere favorevole all’autorizzazione per l’esercizio e la gestione delle attività di recupero rifiuti (operazione R5 dell’allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni) e di messa in riserva dei rifiuti (operazione R13 dell’allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni) classificati con codice CER 17



03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, presso l'impianto già esistente per la produzione di conglomerati bituminosi, sito in Comune di Chambave, località Prati 1;

- considerato che le operazioni di recupero di cui trattasi non rientrano nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 214 del d.lgs. 152/2006 e del DM 05.02.1998, e che è quindi necessario seguire le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- ritenuto di dover autorizzare le operazioni di recupero di cui sopra, da esercitare presso l'impianto già esistente, ubicato in Comune di Chambave, località Prati 1, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la società Tour Ronde s.r.l., con sede legale in Comune Chambave, località Prati 1, all'esercizio e alla gestione delle operazioni di recupero di rifiuti (operazione R5 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), nonché, di messa in riserva di rifiuti destinati al recupero (operazione R13 dell'allegato C del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni), da esercitare nell'area individuata nella planimetria catastale allegata, sita in Comune di Chambave, località Prati 1 (Fig. 9, mappali 119 e 120);
2. di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata per dieci anni a partire dalla data della presente deliberazione, fatta salva la possibilità di aggiornamento o modifica da parte della Regione dell'autorizzazione medesima dopo 5 (cinque) anni da tale data a seguito di intervenute nuove esigenze anche pianificatorie, e dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti elencati nella tabella seguente, autorizzati al recupero con il presente atto secondo i quantitativi annui trattabili e massimi stoccabili riportati nella tabella medesima, dovranno essere destinati esclusivamente alle attività di riutilizzo indicati a fianco di ciascun codice CER:

CER – Descrizione	Quantità annua trattabile mc.	Quantità massima stoccabile richiesta mc.	Caratteristiche dei materiali recuperati e attività di riutilizzo
17 03 02 – Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	800	150	Attività di riutilizzo: a) Produzione di conglomerato bituminoso; b) Formazione di rilevati e sottofondi stradali previo essiccamento e eventuale igienizzazione; c) Produzione di materiali per costruzioni;


con la prescrizione che in ogni caso la quantità complessiva massima stoccata nel corso dell'anno non potrà mai essere superiore alla quantità effettivamente da trattare e gli stessi rifiuti devono essere avviati al recupero entro un anno dal conferimento;

- b) la quantità massima di rifiuti recuperabili non potrà essere superiore a 800 mc. annui;
 - c) in fase di esercizio l'impianto dovrà essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate;
 - d) devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di assicurare che in relazione ai tipi ed alle quantità dei rifiuti gli stessi saranno recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano arrecare pregiudizio all'ambiente e devono comunque rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
 - e) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
 - f) le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto all'articolo 178 del d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
 - g) il soggetto gestore dovrà tenere presso il sito interessato un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009, dovranno, altresì, essere rispettate tutte le modalità di trasmissione per via telematica delle informazioni sulle quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti presso l'impianto autorizzato;
 - h) di provvedere a presentare annualmente la comunicazione dei rifiuti prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all'articolo 189, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
 - i) di accertare che i rifiuti conferiti siano regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
3. di stabilire che il soggetto autorizzato deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

4. di stabilire che il soggetto autorizzato deve provvedere annualmente, per il periodo di durata della presente autorizzazione, al versamento del diritto di iscrizione al Registro delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti istituito presso il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali, ai sensi di cui all'articolo 212, commi 23 e 26 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, secondo le procedure che saranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
5. di stabilire che per quanto non indicato nella presente deliberazione, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal citato d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
6. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni;
7. di stabilire che il soggetto autorizzato deve provvedere, entro 180 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione, alla presentazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nei modi e nei termini che sono indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006. L'importo da garantire per l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti (R5 e R13), autorizzato dalla presente deliberazione, è pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), importo minimo da garantire. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie comporterà la revoca della presente autorizzazione;
8. di dare atto che l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi presso cui saranno esercitate le attività di recupero autorizzate con la presente deliberazione è stato autorizzato ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 alla produzione di emissioni in atmosfera con la deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 21 agosto 2009;
9. la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
10. di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti notifichi la presente deliberazione alla società interessata, al Comune di Chambave, agli Assessorati regionali competenti, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, ai Servizi competenti dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, alla stazione forestale competente per territorio, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al bollettino ufficiale regionale per la pubblicazione;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

IM/





CORSO DI PROGETTAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA		
COMUNE DI CHAMBAVE		
IMPRESA TOUR RONDE s.r.l.		
TAV. N°	IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI	DATA 01/2010
01	PLANIMETRIA	SCALA 1/400

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA
